

# **TI\_GERICHTE 80.2016.273 vom 12. Oktober 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-10-12, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_80.2016.273](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_80.2016.273)

FR: TI\_GERICHTE 80.2016.273 du 12 octobre 2016

IT: TI\_GERICHTE 80.2016.273 del 12 ottobre 2016

## **Regeste**

Imposta sulla sostanza: valutazione titoli non quotati, valore di reddito, scelta fra due modelli previsti dalle Istruzioni della Conferenza svizzera delle imposte, diritto di optare per l'altro modello

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Il ricorso deve preliminarmente essere dichiarato irricevibile in quanto presentato in materia di IFD. In effetti, nessuna decisione su reclamo per l'IFD è stata emessa, in quanto l'oggetto del contendere è l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche, imposta non prelevata a livello federale. Motivo per cui, in quanto presentato anche per l'IFD il ricorso è irricevibile.

### **E. 2.1**

Oggetto del ricorso è l'applicabilità del modello nr. 2 (per il calcolo del valore di rendimento di un'impresa) delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte concernente la valutazione dei titoli non quotati (Circolare 28 del 28 agosto 2008) in merito alla società partecipata \_\_\_\_\_ (detenuta in maniera integrale da \_\_\_\_\_). Il ricorrente richiede che il valore di rendimento della società venga stabilito sulla base dei conti annuali degli ultimi tre anni (modello 2) anziché su quello degli ultimi due anni (modello 1) (punto 7 della Circolare 28).

### **E. 2.2**

Regolata dagli art. 13 e 14 LAID, l'imposta sulla sostanza delle persone fisiche ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 13 cpv. 1 LAID), che si determina secondo le regole di stima previste dall'art. 14 LAID. Giusta l'art. 14 cpv. 1 LAID, la sostanza è stimata al suo valore venale; il valore di reddito può essere preso in considerazione in modo appropriato. La LAID non prescrive un metodo di valutazione preciso. In questo contesto, i Cantoni dispongono pertanto di un importante spazio di manovra: sia nella scelta del metodo di calcolo applicabile per determinare il valore venale stesso che per definire, visto il carattere potestativo dell'art. 14 cpv. 1 seconda frase LAID, in che misura occorra considerare anche il valore di reddito (sentenza 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.). Secondo la Legge tributaria ticinese (RL/TI 10.2.1.1), nella versione applicabile alla fattispecie, l'imposta sulla sostanza ha per oggetto la sostanza netta totale (art. 40 cpv. 1 LT). Sono imponibili tutti gli attivi mobiliari e immobiliari (art. 41 cpv. 1 LT). La sostanza è valutata al suo valore venale, riservate le disposizioni specifiche (art. 41 cpv. 2 LT). Le azioni, partecipazioni a società cooperative ed altri diritti di partecipazione non regolarmente oggetto di transazione, sono valutati tenendo conto del loro valore di reddito e del loro valore intrinseco (art. 45 cpv. 2 LT).

### **E. 2.3**

La Circolare n. 28, che contiene le istruzioni riguardo alla stima dei titoli non quotati in vista dell'imposta sulla sostanza, è edita dalla Conferenza svizzera delle imposte, che raggruppa le amministrazioni fiscali cantonali e l'Amministrazione federale delle contribuzioni. Essa è stata oggetto di molteplici edizioni, l'ultima delle quali è datata 28 agosto 2008. In base alla giurisprudenza resa dopo l'entrata in vigore della LAID, prevedendo delle regole unificate di stima dei titoli non quotati in un ambito nel quale i Cantoni hanno un ampio potere di apprezzamento, le menzionate istruzioni sono uno strumento di armonizzazione orizzontale, che concretizza l'art. 14 cpv. 1 LAID (sentenze 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.1.; 2C\_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3; 2C\_952/2010 del 29 marzo 2011 consid. 2.1.; 2C\_800/2008 del 12 giugno 2009 consid. 5.2.). Nel merito, la giurisprudenza precisa inoltre che queste istruzioni prendono in considerazione gli elementi determinanti per la valutazione dei titoli non quotati e sono appropriate per stimare le società in vista dell'imposizione dei loro azionisti (sentenza 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.; 2C\_583/2013 del 23 dicembre 2013 consid. 3.1.3 e 2C\_504/2009 del 15 aprile 2010 consid. 3.3.). In via di principio, è quindi corretto riferirsi a tale Circolare per la valutazione dei titoli non quotati (sentenze 2C\_11/2017 dell'11 gennaio 2017 consid. 5.1. e 2C\_826/2015 del 5 gennaio 2017 consid. 4.3.).

### **E. 2.4**

Il ricorrente ha richiesto che per determinare il valore delle azioni non quotate in borsa della partecipata \_\_\_\_\_ (detenuta in maniera integrale da \_\_\_\_\_) venisse applicato il modello nr. 2 anziché il modello nr. 1. In un primo tempo l'UT ha negato tale possibilità di scelta di un altro modello, per poi tornare sui propri passi ed accettare, in sede di osservazioni, di applicare per la valutazione il modello nr. 2, come richiesto da RI 1.

#### **E. 2.5.1**

Secondo la nota marginale nr. 7 della Circolare 28 delle Istruzioni emanate dalla Conferenza svizzera delle imposte, i conti annuali servono come base per stabilire il valore di rendimento. Per determinare il valore di rendimento, vi sono a disposizione due modelli: Modello 1: I conti annuali (n) e (n-1) servono da base per il calcolo; Modello 2: I conti annuali (n), (n-1) e (n-2) servono da base per il calcolo. Ogni Cantone sceglie uno dei due modelli come standard cantonale. La società stimata ha il diritto di richiedere l'applicazione dell'altro modello presso il Cantone competente per la stima. La società rimane poi legata al modello scelto per i cinque anni seguenti.

#### **E. 2.5.2**

Nel commentario alla Circolare (edizione 2016, consultabile sul sito internet <http://www.steuerkonferenz.ch>) in merito alla nota marginale nr. 7, relativamente alla possibilità di scelta tra i modelli di stima viene indicato come la possibilità di optare per uno dei due modelli non deve avere come scopo quello di aumentare oppure di ridurre il valore venale da determinare. Tale possibilità non è infatti aperta per i detentori dei diritti di partecipazione. La società deve essere, invece, in grado di scegliere costantemente il metodo di stima che si rivela essere il più appropriato alla sua situazione reale. Se la società non fa uso del suo diritto di scelta, si reputa che la stessa abbia optato per il modello standard del Cantone di domicilio. Il detentore della totalità dei diritti di partecipazione non dispone di per sé di alcun diritto di scelta in relazione al modello di stima sino a che non riesce a stabilire che il modello utilizzato conduce ad un valore venale oggettivamente

insostenibile. Se il detentore riesce ad apportare la prova, il metodo di stima può essere rivisto, con la collaborazione della società, secondo la nota marginale 5 della Circolare 28. La nota marginale 5 della Circolare, indica che le istruzioni sono applicabili unicamente nel caso in cui l'insieme degli elementi necessari per stabilire la stima è riconosciuto. È raccomandato all'autorità che procede alla stima di negoziarla con la direzione, un membro del Consiglio di amministrazione oppure ogni altra persona preposta nel caso in cui i documenti messi a disposizione (conti annuali, dossier di tassazione) non permettono di valutare la situazione economica di una società.

### **E. 2.5.3**

Il Canton Ticino ha preso come standard cantonale il modello 1 (v. Commentario alla Circolare nr. 28 versione 2016, p. 12).

### **E. 2.6**

La nota marginale nr. 8 della Circolare nr. 28 prevede che il valore di rendimento si ottiene capitalizzando l'utile netto degli esercizi determinanti aumentato oppure diminuito delle riprese oppure dalle deduzioni menzionate alla nota marginale nr. 9. Nel modello nr. 1 l'utile netto dell'ultimo esercizio (n) è preso in considerazione due volte. Nel modello nr. 2, gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi (n, n - 1 e n - 2) sono presi in considerazione un'unica volta.

### **E. 2.7**

Ora, nel caso che qui ci occupa si ha come "l'UTPG – Servizio valutazione titoli" ha ritenuto corretto valutare la società partecipata \_\_\_\_\_ seguendo il modello nr. 2 previsto dalla Circolare nr. 28. Nel dettaglio della valutazione viene espressamente indicato: " Per la valutazione è stato applicato il modello 2 secondo CM 7 e 8 (motivo: decisione della società)". Per stabilire il valore di reddito sono stati presi gli esercizi dal 2012 al 2014 compresi (quindi 3 anni proprio come previsto dal modello nr. 2).

### **E. 2.8.1**

Questa Camera ha verificato d'ufficio gli argomenti indicati dal ricorrente per il passaggio dal modello nr. 1 al modello nr. 2 della Circolare nr. 28 ed ha valutato la correttezza della procedura seguita dall'UT, che in sede di osservazioni ha proposto di modificare la decisione, nel senso auspicato dal ricorrente.

### **E. 2.8.2**

Nel caso di specie, la possibilità di modificare il modello di valutazione per la partecipata \_\_\_\_\_ – su richiesta della stessa – era data, conformemente alla Circolare nr. 28. Il calcolo del valore di rendimento è stato eseguito correttamente, seguendo le note marginali nr. 7 e 8 della Circolare nr. 28, ossia prendendo in considerazione gli utili netti di ciascuno dei tre esercizi precedenti (2014 – 2012).

### **E. 2.9**

Per quanto concerne la \_\_\_\_\_ il valore determinante dei titoli è stato stabilito in fr. 320.- (cadauno) a fronte dei precedenti fr. 1'000.- (cadauno). In particolare è stato ridotto l'importo delle riserve occulte non tassate relative alla \_\_\_\_\_ da fr. 1'448'000.- a fr. 98'000.-. L'autorità fiscale ha pertanto accolto su tutta la linea la tesi ricorsuale esposta dal ricorrente. Questa Camera ritiene che correttamente l'UT ha stabilito in sede di osservazioni che fosse lecito modificare il modello di valutazione per \_\_\_\_\_ e modificare di

conseguenza anche il valore determinante dei titoli di \_\_\_\_\_.

### **E. 2.10**

Ne discende come, anche per quanto attiene alla sostanza del ricorrente, ed in particolare la posizione “Titoli e capitali” la stessa deve essere ridotta di conseguenza.

### **E. 3**

Il ricorso è accolto. La decisione su reclamo è riformata nel senso che il valore fiscale delle azioni della \_\_\_\_\_ è di fr. 320.- cadauna. Non si prelevano tassa di giustizia e spese. Non vengono assegnate ripetibili, in quanto il ricorrente non è patrocinato in questa sede processuale. Per questi motivi, visti per le spese l'art. 231 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo per l'IC 2014 è riformata nel senso che il valore fiscale delle azioni della \_\_\_\_\_ è di fr. 320.- cadauna. 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese processuali. 3. Al ricorrente, non rappresentato, non vengono riconosciute ripetibili. 4. Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in Losanna, entro 30 giorni (art. 73 LAID; art. 82 ss LTF). 5. Intimazione a: -; -; -. Copia per conoscenza: - municipio di \_\_\_\_\_. per la Camera di diritto tributario del Tribunale d'appello Il presidente: La segretari a :

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.